



COMUNE DI BARBARANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE PER LA MANUTENZIONE, ESERCIZIO E PULIZIA DEI FOSSATI PRIVATI

INDICE:

- Articolo 1 : Finalità
- Articolo 2 : Distanza delle piante dai fossi
- Articolo 3 : Divieti assoluti e permessi
- Articolo 4 : Manutenzione ed esercizio
- Articolo 5 : Tombinature dei fossati
- Articolo 6 : Fossati insufficienti
- Articolo 7 : Tutela e gestione del paesaggio rurale
- Articolo 8 : Sbarramenti irrigui provvisori
- Articolo 9 : Violazioni ed ammende
- Articolo 10 : Esecuzione forzata
- Articolo 11 : Entrata in vigore
- Articolo 12 : Rinvio ad altre norme

Premessa

I fossi privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. Essi svolgono una duplice funzione, idraulica e ambientale paesaggistica. Le acque di ruscellamento superficiale raggiungono dapprima gli scoli minori; qui vengono invasate e lentamente trasportate verso scoli consortili. La capacità di invaso degli scoli, anche privati, veste un ruolo importante nel contenimento delle piene dei fiumi principali contribuendo attivamente allo stoccaggio delle acque di pioggia. Da questo principio deriva la necessità di mantenere, oltre alla capacità di portata degli scoli, la loro capacità d'invaso lineare limitando il più possibile tombature e riduzioni delle loro sezioni.

Allo stesso tempo oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati assumono un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per lo sviluppo di numerose specie vegetali e animali che si instaurano sia all'interno che lungo le fasce vegetate le quali svolgono anche l'importante ruolo di assorbimento dei fitonutrienti derivanti dalle attività agricole.

Per questi motivi è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.

ART 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

2. Per fossati si intendono le cavità dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

3. Sono esclusi dal presente regolamento le scoline minori di raccolta delle sole acque meteoriche degli appezzamenti agrari.

ART. 2 - Distanze delle piante dai fossi

1. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.

2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossati poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall' art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 m.

3. Tuttavia per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.

4. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.

5. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.

6. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati di almeno m. 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.

ART. 3 - Divieti assoluti e permessi

Nei fossati privati indicati al precedente art. 1 è assolutamente vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
2. ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate;

4. Le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia: D Lgs n.152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
5. E' vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire e D.I.A., verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
6. Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica;
7. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
8. E' inoltre fatto obbligo ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali insistenti sui corsi d'acqua di pregio ambientale conformemente alle disposizioni del PATI, Art. 10.1 delle Norme Tecniche. *“conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali”*.
9. Nei fondi confinanti con fossi privati e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura della larghezza minima di 0,3 m, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tale larghezza dovrà essere adeguata a quanto prescritto dai regolamenti per i canali di competenza dei consorzi.
La fascia di rispetto sarà mantenuta con manto erboso naturale o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'articolo 2. La manutenzione del manto erboso e della sponda del fosso sarà obbligatoria, salvo motivi di urgenza e/o interesse pubblico, al termine di ogni ciclo colturale.
10. Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.
11. E' vietato impiegare prodotti chimici diserbanti nell'alveo del fosso, lungo il margine delle rive e nella fascia di rispetto.

ART. 4 - Manutenzione ed esercizio

I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art 914 ad art 921 cc). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904:

In particolare essi dovranno:

1. tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato ;
2. tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà;
3. aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
4. mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
5. rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
6. tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
7. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.

ART. 5 - Tombinature dei fossati

1. Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse se preventivamente autorizzate dall'Ufficio competente del Comune nei seguenti casi e condizioni:

- per l'accesso ai fondi o abitazioni per una lunghezza massima per ciascun tratto tombinato di mt. 10,00;
 - in particolari situazioni saranno consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 10,00 (dieci) metri di condotta;
2. L'esecuzione delle tombinature deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di adeguate dimensioni secondo l'area scolante e comunque subordinatamente a rilascio

dell'autorizzazione/concessione da parte del Comune, e al parere idraulico del Consorzio di Bonifica, e, ove dovuto, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune.

3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune e deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:

- relazione tecnica illustrativa con adeguate considerazioni idrauliche;
- inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
- rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- stato di progetto.

4. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.

5. Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su scoli pubblici.

ART. 6 - Fossati insufficienti

1. Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, congiuntamente a personale del Comando di Polizia Locale, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati o su segnalazione di almeno un cittadino interessato.

2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 o 4, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

3. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, l'adeguamento necessario resterà in carico ai diretti beneficiari dell'intervento. Al proprietario del fondo inferiore aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta una indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

4. Qualora l'opera idraulica ricada tra quelle previste al precedente art. 1 comma 2, (fossati in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.

5. In particolare, per i fossi delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, coloro che hanno diritto di condurre acque in tali fossi sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso.

6. Qualora taluno dei proprietari non provveda alla manutenzione, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato la spesa.

7. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con A.R. assegnerà un termine entro il quale provvederà, attribuendogli la spesa sostenuta.

8. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

ART. 7 - Tutela e gestione del paesaggio rurale

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane smottamenti, erosioni, ecc) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. utilizzo ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie.
- b. Salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare.
- c. Nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali **e nel rispetto di quanto prescritto all'art.2 e 3.**

ART. 8 - Sbarramenti irrigui provvisori

In deroga a quanto previsto al precedente art. 3 comma 1, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo e siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle, garantendo un minimo deflusso;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- venga presentata l'autorizzazione all'attingimento del Consorzio di Bonifica o del Genio Civile e/o il benessere del titolare dell'autorizzazione, nel caso che il servizio interessi più ditte.

La comunicazione ha validità stagionale.

Lo sbarramento dovrà essere tempestivamente rimosso in caso di avversità atmosferiche.

ART. 9 - Violazioni e sanzioni amministrative

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli Agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Il comune competente per territorio riceve il rapporto ed applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista dal comma 2 del presente articolo, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma della predetta Legge n. 689/1981.

ART. 10 - Esecuzione forzata

Qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a qualsiasi titolo di terreni e immobili in generale, non provveda al ripristino ed alla manutenzione dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, potrà essere adottata una Ordinanza del Responsabile del Servizio con la quale viene diffidato a compiere quanto necessario entro un termine congruo.

Nel caso di inadempienza all'Ordinanza Sindacale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art. 34 della Legge Regionale n. 12/2009, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio da parte del Comune o del Consorzio di Bonifica in nome e per conto degli interessati ponendo i relativi oneri a loro carico.

ART. 11 - Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata giorni 15 consecutivi, sensi dell'art. 89 dello Statuto Comunale.

ART. 12 - Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alle leggi esistenti, in particolare alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n. 368; L. n. 215/1933; L.R. n. 3/1976) e successive modificazioni e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti ed ai Regolamenti Comunali.